

**Regolamento
concernente l'anticipo e l'incasso degli alimenti
per i figli minorenni**
(del 18 maggio 1988)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli art. 289 cpv. 2, 293 cpv. 2 del CCS^[1] e l'art. 19 lett. e) della legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971, modificazione del 20 febbraio 1979,

d e c r e t a :

Competenza

Art. 1^[2] 1L'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (denominato in seguito Ufficio) è competente per l'applicazione degli art. 289 cpv. 2, 293 cpv. 2 del CCS e dell'art. 27 della legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971, modificazione del 1 febbraio 2003.^[3]
2In particolare l'Ufficio anticipa al genitore richiedente gli alimenti dovuti dall'altro genitore per i figli minorenni in virtù delle decisioni del Giudice o di una convenzione, approvata dall'Autorità competente, quando l'obbligato non provvede al regolare versamento.

Principio

Art. 2 1Il richiedente l'anticipo deve produrre la decisione del Giudice o la convenzione approvata dall'Autorità competente che fissa l'importo degli alimenti dovuti dall'obbligato.^[4]
2L'Ufficio verifica il mancato pagamento.

Decorrenza

Art. 3 L'anticipo può essere concesso soltanto a partire dal mese in cui è stato richiesto e viene versato, di regola, al principio di ogni mese per il mese corrente.

Importo

Art. 4 1L'anticipo corrisponde all'importo degli alimenti per i figli minorenni fissato dalla sentenza o dalla convenzione, ritenuto un massimo mensile di: fr. 700.-- per ogni figlio.^[5]
2...^[6]

Versamento

Art. 5 L'anticipo è versato al genitore richiedente a cui è attribuita la custodia del figlio o dei figli minorenni.

Obbligo di informare

Art. 6 Il genitore che richiede il versamento dell'anticipo, come pure l'obbligato al pagamento degli alimenti devono notificare immediatamente all'Ufficio ogni modifica intervenuta nella sentenza o nella convenzione prodotta a fondamento della richiesta dell'anticipo.

Surrogazione

Art. 7 1La domanda dell'anticipo implica la concessione del diritto agli alimenti allo Stato il quale è surrogato nel diritto ad ottenere gli alimenti per i figli minorenni.

Incasso

2L'Ufficio provvede, previa diffida all'obbligato all'incasso degli alimenti dovuti. Eventuali differenze saranno riversate al genitore richiedente.

3L'Ufficio rappresenta lo Stato nelle relative cause giudiziarie.^[7]

Querela penale

Art. 8^[8] L'Ufficio può querelare l'obbligato agli alimenti per il reato di trascuranza dei doveri di assistenza familiare (art. 217 CPS).

Art. 9 ...^[9]

Validità

Art. 10 ^[10] ¹La decisione di anticipo è, di regola, valida un anno ed è rinnovabile alla scadenza.
²La prestazione può essere erogata per un periodo di al massimo 60 mesi cumulativi.

Rifiuto o soppressione

Art. 11 ¹L'anticipo può essere rifiutato o soppresso in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta o di affermazioni inveritiere.

²Gli anticipi indebitamente percepiti devono essere rimborsati.

Penalità.

³È riservata l'azione penale.

Spese

Art. 12 Le spese connesse con l'esercizio del mandato di incasso delle pensioni alimentari per i figli minorenni, sono a carico dello Stato. Lo Stato può in particolare avvalersi di un notaio per la traduzione delle convenzioni o delle sentenze.

Abrogazione e disposizioni transitorie ^[11]

Art. 13 ^[12] ¹Questo regolamento abroga e sostituisce il regolamento concernente l'anticipo e l'incasso degli alimenti per i figli minorenni dell'11 settembre 1979.

²In deroga all'art. 10 cpv. 2 le decisioni di anticipo alimenti emanate prima del 1° gennaio 2005 restano in vigore sino alla loro scadenza.

Entrata in vigore

Art. 14 Questo regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° luglio 1988.

Art. 15 ... ^[13]

Pubblicato nel BU **1988**, 161.

^[1] RS 210

^[2] Art. modificato dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459.

^[3] Cpv. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 331.

^[4] Cpv. introdotto dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 331.

^[5] Cpv. modificato dal R 2.12.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 530; precedente modifica: 1996, 22.

^[6] Cpv. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 331.

^[7] Cpv. introdotto dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459.

^[8] Art. modificato dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459.

^[9] Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 331.

^[10] Art. modificato dal R 14.12.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 463; precedente modifica: BU 2003, 331.

^[11] Nota marginale modificata dal R 14.12.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 463.

^[12] Art. modificato dal R 14.12.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 463.

^[13] Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 331; precedenti modifiche: BU 1996, 22; BU 1997, 530.